

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. IV
n. 59-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE FILETTI)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

MARCO CONTI

per il reato di cui agli articoli 57 del codice penale e 31 della legge 14 aprile 1975, n. 103
(diffamazione col mezzo radio-televisivo)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTELLI)

il 3 dicembre 1992

Comunicata alla Presidenza il 23 febbraio 1993

ONOREVOLI SENATORI. - Il 7 novembre 1992, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, per il tramite del procuratore generale presso la corte di appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Conti, per il reato di cui agli articoli 57 del codice penale e 31 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (diffamazione col mezzo radio-televisivo).

In data 3 dicembre 1992 il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula il 10 dicembre 1992 e deferita alla Giunta il 23 dicembre 1992.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta del 27 gennaio 1993.

La richiesta di autorizzazione a procedere muove da querela presentata in data 4 luglio 1991 da Maurizio Marchesi, caposervizio della redazione del settimanale «Epoca».

Il senatore Marco Conti è chiamato a rispondere del reato di diffamazione col mezzo radio-televisivo, perchè, in qualità di direttore responsabile del programma radiofonico GR2, colposamente non avrebbe impedito, omettendo il necessario controllo, che il querelante fosse leso nella propria reputazione dal giornalista Stefano Camoggini, il quale, nell'ambito di un servizio relativo alle vicende del predetto settimanale - trasmesso dalla RAI il 1° giugno 1991 - affermava che «... a Segrate indicherebbero nel direttore Briglia e nel

capo della redazione romana Maurizio Marchesi i responsabili del crack. Così se la salvezza di «Epoca» avrà un costo, alla Mondadori si saprebbe già a chi presentare il conto».

È da rilevare primieramente che la Giunta ha ribadito che la volontà espressa dal senatore Conti di vedersi concessa l'autorizzazione a procedere, moralmente apprezzabile, non può in alcun modo incidere sulla decisione, in quanto la rinuncia ad una prerogativa posta dalla Costituzione nell'interesse esclusivo delle Camere non rientra nella disponibilità del singolo parlamentare. Nel caso di specie, ad avviso della Giunta, è da escludere l'esistenza del *fumus persecutionis*, atteso che il presunto omesso controllo, integrante l'ipotesi di reato, ha dato luogo all'azione penale a seguito di querela di parte, anche se va ribadita l'insufficienza in astratto della mera presentazione della querela a determinare automaticamente la decisione della concessione dell'autorizzazione a procedere.

Peraltro l'operato del senatore Conti non può essere inteso come proiezione esterna della sua attività di parlamentare, anche perchè posto in essere prima della sua elezione.

Per questi motivi la Giunta ha deliberato all'unanimità di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione a procedere.

FILETTI, relatore